

Newsletter

Business Unit Wealth Management

Novità in materia di criteri di determinazione dell'assegno di divorzio

Premesse

Con sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato una nuova lettura del diritto all'assegno di divorzio, al quale deve riconoscersi una funzione – oltre che assistenziale – anche compensativa e perequativa, con la conseguente necessità di considerare il contributo fornito da ogni coniuge alla realizzazione della vita familiare.

In linea con altri Ordinamenti europei, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le dinamiche familiari e le scelte assunte in costanza del vincolo matrimoniale, non possano essere trascurate allorché giunga il momento di "regolare i conti" all'atto del divorzio. Occorre, dunque, che la decisione di far venire meno il legame matrimoniale non determini disparità tra i coniugi.

Ciò non significa, tuttavia, che l'assegno debba ricostituire il tenore di vita goduto dal coniuge "debole" in costanza di matrimonio. Significa soltanto che la sistemazione dei rapporti patrimoniali a seguito del divorzio deve considerare l'apporto che ogni coniuge abbia – sotto qualsiasi forma – fornito in costanza di matrimonio, l'età e la durata del vincolo.

Le Sezioni Unite giungono a tali conclusioni innovative nell'ambito di un dibattito apertosi all'indomani di una recente sentenza della stessa Corte (la n. 11504 del 2017) che – in contrasto con l'orientamento consolidato e risalente agli anni 90', secondo cui l'assegno divorzile deve assicurare al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita acquisito durante il matrimonio – ha individuato il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio nell'assenza di indipendenza e autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Dal principio secondo cui l'assegno divorzile deve consentire il mantenimento dello stile di vita matrimoniale (sancito già dalle Sezioni Unite del 1990), si passa dunque a quello che impone di valutare la mera autosufficienza del coniuge (Cassazione 2017), per giungere, oggi, all'affermazione – forse più equa – per cui i rapporti patrimoniali post divorzio devono



necessariamente considerare il contributo offerto da ogni coniuge alla vita familiare, ciò al fine di evitare disparità e ingiusti vantaggi a favore di uno solo dei coniugi.

La sentenza n. 11504/2017

Più in dettaglio, la richiamata sentenza n. 11504 del 2017 aveva abbandonato il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e aveva invece individuato, quale criterio per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, l'indipendenza economica del coniuge richiedente, stabilendo che gli ulteriori criteri enunciati dall'articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1º dicembre 1970 e successive modifiche) avessero rilevanza ai fini della sola determinazione dell'importo dell'assegno.

Secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte 2017, il giudizio sul riconoscimento dell'assegno deve essere strutturato in due fasi: (i) la prima, volta ad accettare l'*an debeat* (vale a dire l'inadeguatezza di mezzi propri, l'impossibilità di procurarseli, l'autosufficienza e l'indipendenza economica del coniuge richiedente), e (ii) la seconda (eventuale), dedicata alla determinazione quantitativa dell'assegno di divorzio.

Dunque, secondo la Cassazione, non vi è diritto all'assegno se il coniuge dispone di mezzi di sostentamento propri, indipendentemente da una valutazione circa l'effettiva possibilità di continuare a godere del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Tale orientamento, come si è detto, ha rappresentato una novità nel panorama giurisprudenziale in materia di divorzio. Fino al 2017 infatti aveva trovato costante applicazione il principio, inizialmente stabilito delle Sezioni Unite del 1990, secondo cui il presupposto per concedere l'assegno sarebbe costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale potrebbe essere anche economicamente autosufficiente.

La sentenza n. 11504/17, ampliando la funzione assistenziale che tradizionalmente caratterizzava l'assegno divorzile, ha osservato che il parametro del tenore di vita matrimoniale "se applicato anche nella fase dell'*an debeat* - collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti ... con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale ... sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione economica del "tenore di vita matrimoniale" ivi condotto - in una indebita prospettiva, per così dire, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale".

Tale posizione della Suprema Corte non è andata esente da critiche. In molti hanno infatti osservato che, se su un piano astratto il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione può sembrare coerente, dall'altro occorre però garantire che i coniugi pongano fine al vincolo matrimoniale in condizioni di parità patrimoniale e che, avuto riguardo alle concrete dinamiche familiari e alle scelte che in tale contesto sono state concordate dai coniugi, non si verifichino ingiustificati arricchimenti di uno a danno dell'altro.

Uno dei meriti della pronuncia in esame è stato senza dubbio quello di aver riaperto un dibattito su un tema attuale e che sembrava ormai definitivamente assopito e appiattito sulla decisione delle Sezioni Unite di quasi trent'anni fa.

La recente pronuncia delle Sezioni Unite

Nel quadro di vivace dibattito sul tema dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite sono oggi intervenute per fare chiarezza e cercare di riportare ad equilibrio le molte esigenze sottese alla questione, offrendo al contempo una panoramica degli orientamenti che nel tempo si sono avvicendati.

Le Sezioni Unite hanno innanzitutto richiamato l'orientamento formatosi in materia negli anni 90', osservando che il parametro del "tenore di vita" rischia di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge. Tale orientamento, afferma la Suprema Corte, non solo non attribuisce la dovuta importanza all'apporto fornito dall'ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare, ma appare ad ogni modo inattuale e inadeguato rispetto ad una mutata valorizzazione delle scelte personali e delle loro conseguenze sotto il profilo della c.d. auto-responsabilità.

Quanto all'orientamento affermatosi nel 2017, secondo le Sezioni Unite esso avrebbe omesso di considerare i principi di autodeterminazione alla base delle scelte che i coniugi hanno ritenuto di assumere in costanza di matrimonio. Osservano le Sezioni Unite che *"alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale"*.

Le Sezioni Unite ritengono, dunque, di assumere una posizione diversa rispetto al passato.

In applicazione del principio di solidarietà, l'accertamento relativo ai presupposti dell'assegno divorzile (inadeguatezza dei mezzi e incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce certamente il fondamento della valutazione di adeguatezza alla base del diritto all'assegno, ma non va assunta come una premessa "assoluta", ossia svincolata dalle cause che l'hanno prodotta.

Occorre dunque *"accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive"*.

I principi sanciti dalle Sezioni Unite sono così riassumibili:

- a. l'assegno divorzile ha non soltanto una funzione assistenziale, ma anche una funzione compensativa e perequativa;
- b. tale funzione compensativa discende direttamente dalla declinazione del principio di solidarietà di cui agli articoli 2 e 23 della Costituzione;

- c. nel giudizio volto ad accertare se l'eventuale rilevante disparità all'atto dello scioglimento del matrimonio sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare, devono essere pertanto tenuti in conto una serie di elementi, quali: (i) il contributo che ciascun coniuge ha dato alla vita familiare, alla formazione del patrimonio di ciascuno e a quello comune; (ii) le aspettative economiche e professionali eventualmente sacrificate, (iii) l'età del richiedente e (iv) la durata del matrimonio.

Come osservato dalle Sezioni Unite, la soluzione prospettata è largamente coerente con il quadro della legislazione dei paesi dell'Unione Europea (in particolare, Francia e Germania). Sebbene in questi Paesi la natura perequativo-compensativa attribuita all'assegno di divorzio sia correlata alla previsione della temporaneità dell'obbligo, la comparazione consente comunque di individuare alcuni principi comuni, quali, tra gli altri, la preminenza del principio di auto-responsabilità e del criterio perequativo-assistenziale volto al riequilibrio della disparità economico-patrimoniale determinatasi con lo scioglimento del matrimonio.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti o la Wealth Management Business Unit.